## **GUIDA BREVE**

Il **patrocinio a spese dello Stato** è disciplinato dal DPR 115/2002.

Prevede che le persone in possesso di un reddito non superiore ad € 10.628,16 possano farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare alcunché.

Tutti i compensi del difensore, del consulente tecnico e le altre spese processuali saranno **pagate dallo Stato** o esentate.

Si può essere ammessi al patrocinio per ogni tipo di giudizio (processo penale, processo civile, processo amministrativo, processo contabile e tributario, procedimenti di volontaria giurisdizione, procedimento di esecuzione, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione)

Per essere ammessi al patrocinio occorre presentare domanda, nella quale l'istante autocertifica il proprio stato di famiglia e le condizioni di reddito dell'interno nucleo familiare.

Tuttavia, se vi è conflitto di interessi fra l'istante e gli altri componenti del nucleo familiare, si tiene conto del solo reddito del richiedente.

L'istante può anche nominare il difensore al quale conferire l'incarico, scegliendolo fra quelli inseriti nell'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Lo studio Perchiazzi fornisce assistenza per la predisposizione dei moduli di domanda e per l'inoltro all'autorità competente.

A cura dell'Avy. Rita Perchiazzi